

**Deliberazione n. 11/2010/PAR
Comune di Ceprano**



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nell'adunanza del 26 febbraio 2010

composta dai magistrati:

Vittorio Zambrano	Presidente;
Rosario Scalia	Consigliere;
Maria Teresa Polverino	Consigliere relatore;
Francesco Alfonso	Consigliere;
Maria Luisa Romano	Consigliere;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e s.m.i.;

VISTO il regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle
funzioni di controllo della Corte dei conti e s. m. i.;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 27 aprile
2004, recante "indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività
consultiva" delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la nota acquisita il 20 aprile 2009 al prot. n. 2160 con la
quale il Sindaco del Comune di Ceprano (Fr) ha inoltrato richiesta di
parere a questa Sezione;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 2 del 23 febbraio 2010 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per il giorno 26 febbraio 2010;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Maria Teresa Polverino;

FATTO

Con la nota sopra indicata il Sindaco del Comune di Ceprano ha inoltrato a questa Sezione regionale di controllo richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 a tenore del quale le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane hanno facoltà di chiedere pareri "in materia di contabilità pubblica" alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Il Sindaco chiede chiarimenti in ordine all' esatta portata della disposizione contenuta all' art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria 2007, secondo la quale è prevista una decurtazione dei contributi ordinari per il maggior vantaggio, a titolo di addizionale comunale Irpef, derivante dall' aumento della base imponibile Irpef su cui calcolare l' addizionale a seguito del passaggio, operato dall' anno 2007, da un sistema di deduzioni del reddito a un sistema di detrazioni dalle imposte.

In particolare, chiede di conoscere se nella costruzione dei bilanci di previsione, a fronte dell' incremento del gettito della addizionale comunale Irpef dovuto all' incremento della base imponibile, si debba tener conto di tale decurtazione dei trasferimenti alla luce del fatto che il decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze che, secondo quanto

previsto all' art. 1, comma 10, della legge finanziaria 2007 citata, avrebbe dovuto individuare le modalità operative di detta decurtazione non risulta, alla data di richiesta del parere, ancora emanato.

RITENUTO E CONSIDERATO

L'esercizio della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, conformemente agli indirizzi adottati dalla Sezione delle Autonomie della Corte stessa nell'adunanza del 27 aprile 2004, è subordinato alla sussistenza di precisi presupposti di ammissibilità, che formano in concreto oggetto di verifica preliminare da parte della Sezione adita, sia in termini soggettivi (legittimazione dell'organo richiedente) che oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica).

Riguardo al profilo soggettivo la richiesta è da ritenere ammissibile, in quanto presentata dal Sindaco, organo di vertice politico-amministrativo legittimato a rappresentare l'ente verso l'esterno, non potendosi ritenere preclusivo all'emissione del parere il mancato inoltra della richiesta tramite il Consiglio delle Autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, legge 131/2003, in quanto detto organismo, pur formalmente istituito presso la Regione Lazio, non risulta essere ancora pienamente operante.

Quanto all'ambito oggettivo, per orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie e pressoché consolidato presso le Sezioni regionali di controllo, l'inerenza del quesito alla materia di contabilità pubblica deve ritenersi riferita all'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la

disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli" (deliberazione n. 5/2006).

Come precisato nel citato atto di indirizzo, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

Il quesito contenuto nella richiesta di parere ha ad oggetto l'interpretazione della disposizione recata dall'art. 1, comma 10, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria 2007, in relazione alle modalità di costruzione del bilancio di previsione dell'Ente.

Pertanto, la richiesta di parere appare rientrare a pieno titolo nella materia della contabilità pubblica e, come tale, è da ritenersi ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.

Nel merito, la Sezione osserva che la disposizione recata dall'art. 1, comma 10, della citata legge finanziaria 2007 rientra tra le numerose novità fiscali introdotte dalla manovra finanziaria per lo stesso anno, ma con prevedibili riflessi anche sugli anni successivi.

Le innovazioni più significative riguardano la rimodulazione degli scaglioni di reddito Irpef, con l'introduzione del nuovo art. 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e con la sostituzione del meccanismo delle deduzioni con quello delle detrazioni, attraverso la riformulazione degli artt. 12 e 13 del Tuir citato.

La deduzione per assicurare la progressività dell'imposta e le altre deduzioni (deduzioni per oneri familiari) sono state infatti sostituite da un sistema di detrazioni: detrazioni per lavoro dipendente, per redditi da pensione, ecc.: (art. 13 Tuir); e detrazioni per carichi di famiglia, (art. 12 Tuir).

In merito al calcolo delle addizionali Irpef comunali e regionali, si ha motivo di ritenere che non necessariamente il passaggio dal sistema delle deduzioni a quello delle detrazioni produrrà effetti benefici (per il Comune) sul calcolo medesimo, dovendosi avere riguardo agli importi delle deduzioni o detrazioni come concretamente determinate dal legislatore.

Inoltre, è da tener conto che tra le novità recate dalla legge finanziaria 2007, l' art. 1, comma 189, ha previsto l' istituzione in favore dei comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2007, di una compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

Ciò premesso, la Sezione ritiene preliminarmente di dover richiamare il principio recato dall' art. 193 TUEL, in virtù del quale l' intera gestione contabile deve ispirarsi al mantenimento degli equilibri di bilancio inizialmente fissati dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione, incentrato sul pareggio finanziario e sull' equilibrio economico.

Pertanto, nell' impostazione dei bilanci di previsione, si tratterà di verificare che gli accertamenti delle risorse iscritte nei primi tre titoli delle entrate siano sufficienti a finanziare le spese correnti e le quote di capitale per rimborso di prestiti impegnate o da impegnarsi al TIT. III°

della spesa e che il finanziamento degli investimenti iscritti al TIT. II° della spesa siano effettivamente finanziati (o finanziabili) con le entrate specifiche (avanzo di gestione, mutui, prestiti, conferimenti per trasferimenti in c/capitale) ipotizzate in preventivo.

Va da sé che qualora, durante lo svolgersi della gestione finanziaria, si rendessero necessarie manovre correttive sull'andamento finanziario, per quanto riguarda le entrate, facendo ricorso agli strumenti di variazione predisposti dall'ordinamento contabile, si potrà provvedere ad iscrivere in bilancio una nuova tipologia di risorsa, non prevista in sede di predisposizione del bilancio di previsione sempreché trovi fondamento in una norma autorizzatoria. Peraltro, è appena il caso di ricordare che non occorre procedere a variazioni nel caso di maggiori accertamenti rispetto a quelli previsti, atteso che l'ordinamento contabile non impone per le entrate alcun limite all'accertamento, anche in aumento rispetto alla previsione iniziale.

La variazione di assestamento sarà necessaria invece per far fronte a nuove o maggiori spese, dal momento che vige il principio del limite dall'appostazione in bilancio di previsione per l'assunzione degli impegni di spesa. Le nuove o maggiori spese troveranno quindi copertura finanziaria nell'accertamento di nuove entrate o in una revisione degli interventi di spesa.

Ciò stante, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 10, della legge finanziaria 2007 citata, avrebbe dovuto individuare le modalità operative della decurtazione dei contributi ordinari

per il maggior (presunto) vantaggio, a titolo di addizionale comunale Irpef, derivante dall'aumento della base imponibile Irpef su cui calcolare l'addizionale, l'equilibrio del bilancio non può che basarsi sul quadro normativo vigente, senza che alcun effettivo incremento di (aspettativa di) entrata possa farsi derivare da una norma non ancora emanata e/o non ancora diventata operativa per effetto della mancata emanazione del decreto attuativo.

D'altra parte, con circolare n. FL 05/2007 dell'8 marzo 2007, disposizioni di interesse degli Enti Locali, dettata per fornire chiarimenti relativi alle disposizioni recate dalla legge finanziaria sui predetti enti, il Ministero degli interni ha chiarito che il sistema dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali resta ancora disciplinato, nella sua articolazione in fondi, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, mentre le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali e di altre assegnazioni spettanti agli enti locali e disposti dal Ministero dell' interno sono tuttora quelle stabilite con decreto del Ministro dell' interno di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze del 21 febbraio 2002.

La predetta circolare, al punto 2.1, (Determinazione dei trasferimenti erariali per l' anno 2007) precisa che gli importi spettanti a favore dei singoli enti per l'anno 2007 sono consultabili all' indirizzo web espressamente indicato, sul quale saranno visualizzati i successivi aggiornamenti delle spettanze stesse.

La pubblicazione dei trasferimenti spettanti agli enti locali sul predetto sito è accompagnata dalla pubblicazione di una Nota metodologica esplicativa, il cui scopo è quello di chiarire la metodologia

utilizzata per la determinazione dei trasferimenti e di altre assegnazioni che saranno erogate nel corso dell' esercizio, anche al fine di facilitare la predisposizione, da parte degli enti, del bilancio di previsione.

Effettivamente all' indirizzo web indicato sulla circolare n. FL 05/2007 è possibile consultare le note metodologiche relative alle spettanze a decorrere dal 2003, mancando soltanto la nota metodologica per l' anno 2007.

Per quanto concerne l'erogazione degli importi relativi all' addizionale comunale IRPEF, le circolari FL 10/2007 del 5 giugno 2007 (addizionale comunale IRPEF anno 2004), FL 13/2007 dell' 11 luglio 2007 (addizionale comunale IRPEF primo acconto anno 2006) e FL 25/2007 del 12 novembre 2007 (addizionale comunale IRPEF acconto anno 2007) informano che sul sito internet del Ministero dell' interno sono consultabili gli importi erogati ai predetti titoli agli enti locali.

Alla luce del predetto quadro metodologico, relativo alle erogazioni dei trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno, è da ritenere che, qualora dovessero intervenire modifiche nei criteri e/o nelle modalità di determinazione degli importi finanziari oggetto del trasferimento, modifiche da introdursi, per l'appunto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero erogante provvederà a darne comunicazione agli enti locali interessati, e ad operare, in occasione dei trasferimenti, le consequenziali regolazioni economiche.

P.Q.M.

Nelle su estese considerazioni è il parere di questa Sezione.

Ordina che copia della presente deliberazione venga trasmessa, a

cura del Servizio di supporto della Sezione, all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2010.

IL MAGISTRATO RELATORE

IL PRESIDENTE

f.to (Maria Teresa Polverino)

f.to (Vittorio Zambrano)

Depositato in Segreteria il 17 marzo 2010

p. Il Dirigente
f.to Chiara Samaralli